

**ICI - IMU
A PROPOSITO DELLA SENTENZA
DELLA CORTE EUROPEA**

8 Novembre 2018

Prime note in ordine alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 6 novembre 2018 (cause riunite da C-622/16P a C-623/16P e C-624/16P) (all.1) promosse dalla Scuola Maria Montessori Srl (istituto di istruzione privato) e dal sig. Pietro Ferracci (titolare di Bed & Breakfast) contro la Commissione Europea e la Repubblica Italiana.

La Corte di Giustizia Ue con la sentenza di cui all'oggetto si è occupata del ricorso della scuola elementare Maria Montessori ed altro avverso la sentenza del Tribunale dell'Unione europea pronunciata, nel 2016, nella causa T-220/13 che aveva confermato la decisione 2013/284/UE della Commissione europea: la Commissione nello specifico aveva da un lato riconosciuto la legittimità dell'esenzione IMU prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali e, d'altro canto, aveva qualificato come aiuto di stato l'esenzione ICI pur ritenendo assolutamente impossibile il recupero delle somme.

La sentenza della Corte di Giustizia dello scorso 6.11.2018 ha respinto il ricorso, condannando la Scuola Montessori al pagamento di 2/3 delle spese processuali nella parte in cui la scuola privata aveva impugnato l'esenzione IMU per gli enti non commerciali (in particolare si trattava di una scuola paritaria non profit). La Corte di Giustizia ha affermato che l'esenzione IMU per gli enti non commerciali non configura aiuto di Stato ed è perfettamente legittima. Il supremo Giudice europeo ha disatteso la tesi della scuola privata Montessori tesa a qualificare l'attività didattica delle scuole paritarie non profit come concorrenziale con le attività svolte da altri operatori di mercato quali appunto le scuole private lucrative. La Corte ha infatti rilevato che l'esenzione riguarda unicamente le attività di soggetti, quali appunto le scuole paritarie non lucrative e non profit, che non si pongono in concorrenza con attività di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro.

In questo senso il diritto dell'Unione ha risolto la questione giuridica semplicemente affermando la natura non economica della funzione pubblica di istruzione svolta dalle istituzioni scolastiche paritarie inserite per legge nel sistema pubblico di istruzione.

Diversamente si dovrebbe far pagare l'ICI anche alle scuole pubbliche statali.

In questo senso deve essere ricordata le sentenze della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2007, Commissione/Germania, C-318/05, ECLI:EU:C:2007/495, punto 68 e la decisione della Commissione del 25 aprile 2001, relativa all'aiuto di Stato N 118/00, Sovvenzioni pubbliche ai club sportivi professionali in GU C 333 del 28.11.2001, pag. 6, secondo le quali **l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica**. La Corte di Giustizia ha dichiarato che istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini.

Esattamente quello che le scuole paritarie non lucrative fanno in Italia in quanto inserite nel sistema nazionale di istruzione come stabilito dalla L. 62/2000 e nello specifico della scuola d'infanzia dal combinato disposto della L. 107/2015 e del DLVO 65/2017.

La Commissione Europea, infine, il 19.7.2016, nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (2016/C 262/01), ha affermato che: *“Il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico del servizio d'istruzione generale prevalentemente finanziato dalle casse pubbliche”*.

La sentenza invece ha accolto il ricorso della scuola privata Montessori ritenendo insufficiente l'istruttoria svolta dalla Commissione Europea non avendo essa verificato modalità alternative di recupero delle esenzioni ICI, diverse da quelle indicate come impossibili dal Governo italiano.

Conseguenza di questa seconda parte della sentenza sarà che la Commissione europea dovrà procedere ad una nuova istruttoria valutando in modo più “minuzioso” le argomentazioni della Repubblica italiana a sostegno dell'affermata impossibilità di procedere al recupero dell'ICI anteriore al 2012 ed in particolare la possibilità che i dati necessari siano ottenuti tramite strumenti diversi da quelle banche dati fiscali e catastali che la Repubblica italiana aveva fin dall'inizio dichiarato come inidonee a fornire gli

elementi necessari alla verifica della sussistenza o meno di una situazione di aiuti. Atteso che il regime IMU successivo al 2012 è stato ritenuto legittimo e conforme al diritto dell'Unione, la valutazione delle alternative di recupero rispetto ai dati fiscali e catastali dovrà essere compatibile con la verifica se nel periodo antecedente al 2012 le scuole paritarie non profit avessero o meno rispettato i requisiti che la normativa avrebbe poi recepito.

Va da sé che i Comuni non potranno operare alcun tipo di recupero sulla base della sentenza in commento.

Si dovrà attendere che la Commissione Europea si pronunci in ordine alla nuova istruttoria e che il Governo italiano disciplini le modalità di recupero limitatamente agli anni finali 2007-2011 e tenuto conto che il criterio di esenzione per i soggetti non lucrativi che esercitano con modalità non commerciali (quindi con rette sotto la soglia stabilita dal MIUR nel 2014), sono stati giudicati dalla Corte perfettamente legittimi.